

# STATUTO E REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MICROSCOPIA ELETTRONICA

## STATUTO

**ART.1.** La Società Italiana di Microscopia Elettronica (S.I.M.E.) fondata nel 1956 e con sede presso il Presidente Sociale è un'Associazione Culturale ai sensi dell'art. 36 c.c. che si propone di promuovere, favorire e tutelare lo studio, l'insegnamento ed il progresso della microscopia elettronica e delle altre metodiche di indagine morfologica, ultrastrutturale e microanalitica nei diversi campi della ricerca.

Per raggiungere il suo fine istituzionale, come Associazione Culturale, la S.I.M.E. organizza riunioni, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, seminari, corsi e scuole di formazione e perfezionamento, e dà vita ad una rivista-bollettino.

**ART.2.** A tal fine la S.I.M.E. può mantenere anche opportune relazioni od associazioni con analoghi organismi di altri paesi.

La Società non ha fini di lucro.

**ART 3.** Possono essere Soci della S.I.M.E. le persone fisiche, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e gli enti collettivi che ne facciano domanda ed aderiscano alle finalità sociali di cui all'art.1, secondo le modalità di cui all'art. 8.

**ART.4.** Gli organi della Società Italiana di Microscopia Elettronica sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

**ART. 5.** L'Assemblea è costituita dai Soci riuniti su invito del Presidente. Un Socio assente può delegare un altro Socio a rappresentarlo su questioni all'ordine del giorno con delega data per iscritto. Un Socio non può avere più di due deleghe.

**ART. 6.** L'Assemblea Ordinaria fissa le quote sociali annue ed i contributi e i corrispettivi supplementari versati dagli associati o dai partecipanti alle varie attività istituzionali promosse dalla S.I.M.E. ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, e che vengono ritenute necessarie per il raggiungimento del fine istituzionale.

L'Assemblea Ordinaria può delegare, per motivi di gestione, al Consiglio Direttivo, la determinazione dei contributi e corrispettivi supplementari.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni due anni per approvare il bilancio consuntivo e trattare le questioni che figurano all'ordine del giorno in precedenza stabilito e diffuso dal Consiglio Direttivo.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente o di propria iniziativa o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

**ART. 7.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo il disposto dell'art. 20 del presente statuto, e sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

**ART 8.** Il Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci maggiorenni secondo le modalità dell'art. 18 del Regolamento ed è formato dal Presidente e da sei Consiglieri: di questi due assumono le funzioni di Vice Presidente ed uno quelle di Direttore responsabile del bollettino. Un Vice Presidente deve appartenere al settore delle Scienze Biologiche e mediche e l'altro a quello della Scienza dei Materiali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Tutte le cariche sociali iniziano con l'anno solare. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i Soci che svolgono l'attività di ricerca documentata da pubblicazioni su riviste

scientifiche. Essi possono essere rieletti più volte ad eccezione del Presidente che non può essere eletto consecutivamente più di tre volte.

I Consiglieri rappresentano entrambi i settori della Società in numero non inferiore a due per settore.

**ART. 9.** Il Consiglio Direttivo regge ed amministra la Società

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o tre Consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio approva l'ammissione dei nuovi Soci. Le domande non accettate dal Consiglio saranno sottoposte all'esame dell'Assemblea.

Il Consiglio può proporre all'Assemblea l'espulsione del Socio la cui attività si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali della Società.

E' prerogativa del Consiglio Direttivo proporre ad ogni Assemblea la nomina dei Soci Onorari in numero non superiore a due.

**ART. 10.** Il Presidente ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell'andamento finanziario della Società; cura che le delibere dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo abbiano pratica esecuzione; coadiuvato dal Consiglio, prende tutte le iniziative atte a favorire il maggior sviluppo e potenziamento della S.I.M.E., nonché il raggiungimento dei suoi fini statutari. Il Presidente può delegare uno dei Vice Presidenti a sostituirlo in tutte le sue funzioni.

I Vice Presidenti possono essere incaricati dal Consiglio Direttivo a promuovere iniziative nell'ambito del proprio settore di appartenenza, purché queste non contrastino con lo spirito unitario delle Società.

Il Direttore responsabile del bollettino cura la pubblicazione del periodico di informazione tecnico-scientifica della Società.

La gestione scientifica ed amministrativa del bollettino è curata dal Direttore responsabile di concerto con il Consiglio Direttivo che svolge le funzioni di Comitato di Redazione.

**ART. 11.** In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente le sue funzioni saranno assunte a tutti gli effetti dal Vice Presidente eletto Consigliere con il maggior numero di voti, che le esercita fino alla fine del mandato del Consiglio. In questo caso il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere nel suo seno un nuovo Vice Presidente appartenente al settore del precedente.

**ART. 12.** Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Risultano eletti Consiglieri i primi sei Soci che abbiano avuto il maggior numero dei voti, salvo quanto disposto dall'art. 8.

Il Consiglio elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, secondo quanto disposto dall'art. 8 ed il Direttore responsabile del bollettino.

Il Regolamento della Società stabilisce in dettaglio le norme elettorali, in conformità con il presente statuto.

**ART. 13.** Nel caso che prima della fine del biennio uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni o siano impediti dall'esplicare le loro funzioni, i posti vacanti saranno coperti dai primi candidati non eletti. Gli eletti a tali posti durano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio.

**ART. 14.** Il patrimonio della Società è costituito dalle pubblicazioni della Società, dai saldi attivi di cassa e di c/c bancario nonché da tutto il complesso dei beni posseduti dalla Società e/o che alla stessa perverranno, destinati al patrimonio stesso.

**ART. 15.** I Soci residenti in una medesima località o località vicine possono unirsi e costituire una Sezione della Società. I Soci che coltivano una medesima branca della

Microscopia Elettronica o branche strettamente connesse tra di loro possono unirsi in gruppo.

**ART. 16.** Sezioni o gruppi si prefiggono nel loro ambito gli scopi della Società.

**ART. 17.** La organizzazione ed il funzionamento di ciascuna Sezione o di ciascun Gruppo sono fissati da un Regolamento interno stabilito dai Soci o dal Gruppo. Detto Regolamento non deve contrastare con lo Statuto ed il Regolamento della Società e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo di questa.

**ART. 18.** L'anno finanziario della Società va dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre dello stesso anno.

L'Assemblea generale legge, insieme al Presidente ed al Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Al termine di ciascun anno finanziario i Revisori riferiscono ai Soci sull'andamento finanziario della Società.

**ART. 19.** Le somme provenienti dalla alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Società saranno impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, salvo definitiva destinazione su delibera del Consiglio Direttivo.

Le somme necessarie ai fabbisogni ordinari della Società devono essere depositate ad interesse presso un Istituto di Credito a carattere Nazionale.

Dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente della Società.

**ART. 20.** Le eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento o lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio debbono essere deliberati dai Soci maggiorenni riuniti in Assemblea con maggioranza dei  $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei votanti.

Nel caso dello scioglimento della Società, la delibera da parte dell'Assemblea deve essere approvata dai Soci per referendum.

In caso di scioglimento della S.I.M.E., spetta agli associati una quota del patrimonio sociale, se lo stesso non viene destinato a fini di utilità generale.

L'Assemblea può decidere l'uso del referendum per apportare modifiche allo Statuto o al Regolamento.

**ART. 21.** La Società ha un Regolamento per il funzionamento.

Detto Regolamento e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale.

## REGOLAMENTO

**ART. 1.** Il Consiglio Direttivo della S.I.M.E. è formato da un Presidente e da sei Consiglieri.

Due Consiglieri assumono funzioni di Vice Presidente ed uno quello di Direttore responsabile del bollettino. I Vice Presidenti ed il Direttore responsabile del bollettino vengono eletti dai consiglieri e dal Presidente.

**ART. 2.** Abrogato

**ART. 3.** Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, viene definito l'ordine del giorno della riunione successiva e la probabile data di convocazione.

**ART. 4.** Il Consiglio Direttivo comunica ai Soci, a mezzo del bollettino o in altro modo ritenuto idoneo, le decisioni prese nelle riunioni del Consiglio.

**ART. 5.** Il Consiglio Direttivo sovrintende alle organizzazioni dei Congressi ed in particolare è responsabile della organizzazione scientifica dei Congressi stessi (vedi art. 8-9-10 e 11).

**ART. 6.** Nella organizzazione dei Congressi, il Consiglio Direttivo è tenuto ad ispirarsi ai criteri che emergono dallo spirito dello statuto della S.I.M.E. e cioè:

- a favorire l'aggiornamenti scientifico e tecnico dei Soci mediante conferenze da parte di specialisti altamente qualificati;

- sviluppare l'approfondimento di particolari temi di ricerca mediante la organizzazione di simposi;
- cercare di favorire l'inserimento dei giovani nei dibattiti sulla ricerca.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre tenere conto, nella organizzazione scientifica dei Congressi, degli orientamenti dell'Assemblea e dei gruppi in tema di ricerca.

**ART. 7.** Il Consiglio Direttivo preavvisa con sufficiente margine di tempo le modalità di preparazione e di consegna dei manoscritti da parte dei partecipanti ai Congressi e decide i modi di pubblicazione degli Atti.

**ART. 8.** Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Soci, stabilisce la sede dei Congressi. Il parere della maggioranza è vincolante per la scelta.

**ART. 9.** Il preresponsabile del laboratorio presso cui si svolge il Congresso diviene automaticamente Presidente del Congresso stesso.

**ART. 10.** Il Presidente del Congresso rimane in carica continuativamente per tutta la durata del Congresso, ma non presiede alle operazioni di voto delle cariche sociali.

**ART. 11.** Il Presidente del Congresso cura la organizzazione logistica del Congresso e realizza la organizzazione scientifica in accordo alle direttive del Consiglio Direttivo ed in stretto rapporto con il Presidente della S.I.M.E.

**ART. 12.** Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci, in occasione del Congresso, una relazione sulla gestione finanziaria e scientifica della Società per l'approvazione.

La relazione è presentata all'Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente.

La relazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio che ne è responsabile assieme al Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

**ART. 13.** Il Consiglio Direttivo resta a disposizione dell'Assemblea in sede di discussione della relazione di gestione di bilancio.

**ART. 14.** Il Consiglio Direttivo avvertirà i Soci nella condizione di cui all'art. 14 della proposta di decadimento e, in caso di mancata risposta, il Consiglio procede senz'altro alla cancellazione d'ufficio dei detti Soci.

**ART. 16.** Il Consiglio Direttivo favorisce la organizzazione dei Gruppi di ricerca e di studio che nascano per esigenza spontanea dei Soci.

I gruppi si danno un Regolamento proprio ed autonomo, che tuttavia non contrasti con gli scopi sociali e con lo spirito dello Statuto della S.I.M.E.

**ART. 17.** I responsabili dei vari gruppi sono tenuti a dare comunicazione al Consiglio Direttivo delle riunioni di Gruppo; sono tenuti inoltre a fare pervenire al Consiglio Direttivo una breve relazione sulle attività del Gruppo.

**ART. 18.** Regolamento elettorale:

- a) possono partecipare alle operazioni di voto tutti coloro che siano maggiorenni e risultino Soci della S.I.M.E. al 31 dicembre dell'anno precedente il Congresso e siano in regola con il pagamento della quota sociale ventiquattro ore prima dell'Assemblea dedicata alle elezioni per le cariche sociali. In caso di persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti collettivi, ha diritto al voto il rappresentante legale o colui che è stato designato al momento della iscrizione alla S.I.M.E.;
- b) tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono essere eletti alle cariche sociali, salvo quanto disposto dall'art. 3 del presente Statuto e dal punto a) del presente articolo;
- c) l'Assemblea viene convocata per le votazioni delle cariche sociali nel terzultimo giorno del Congresso;
- d) l'operazione di voto comprende: nomina di una Commissione elettorale; designazione dei candidati; apertura di un seggio elettorale che rimane aperto nelle

- ventiquattro ore successive in concomitanza con le sessioni congressuali; votazione; proclamazione degli eletti;
- e) La Commissione elettorale comprende un Presidente e due membri ed è eletta con voto palese della Assemblea;
  - f) Possono essere presentate dai Soci designazioni di candidati sia come nomi singoli che in forma di liste;
  - g) si usano due schede distinte, rispettivamente per l'elezione del Presidente e per l'elezione dei Consiglieri. Si può votare lo stesso nome sia per la Presidenza che per il Consiglio Direttivo. I voti ottenuti da un socio come presidente non devono essere sommati a quelli ottenuti eventualmente dallo stesso Socio per il Consiglio. Per l'elezione del Presidente si può esprimere una sola preferenza; in caso contrario la scheda viene annullata. Per l'elezione dei Consiglieri si possono esprimere non più di quattro preferenze. Se la scheda contiene più di quattro nominativi vengono considerati validi i primi quattro;
  - h) al termine dello spoglio e della compilazione della lista il Presidente della Commissione Elettorale comunica i risultati della votazione e proclama gli eletti. Risultano eletti quei Soci che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti per le rispettive cariche sociali;
  - i) Le cariche di Revisore dei Conti e di Segretario Tesoriere sono incompatibili.

I Revisori dei Conti vengono eletti successivamente all'elezione delle cariche sociali.

**ART. 19.** In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrano automaticamente quei soci che risultano successivi nella lista di votazione, facendo salvo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, la presidenza viene assunta dal Vice Presidente che nella elezione a Consigliere abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni del Direttore responsabile del bollettino, egli potrà conservare la carica di Consigliere e le sue funzioni saranno assunte da un altro Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

**ART. 20.** Le proposte di modifica al Regolamento devono essere indirizzate al Presidente della S.I.M.E. e devono giungere almeno un mese prima della data di convocazione di una Assemblea dei Soci.

Il Presidente della S.I.M.E. metterà la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le eventuali modifiche devono essere deliberate dall'Assemblea con voto palese, con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo all'espletamento di un referendum per modificare articoli dello Statuto e del Regolamento.